NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO IN SOCIETA' PER AZIONI

Art. 14

Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e' sostituito dal seguente: " 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4, qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.".

Versione in vigore dal 2 aprile 1994, non più in vigore dal 1 giugno 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-accelerazione-delle-procedure-di-dismissione-di-1994/art-14-anticipazioni-per-alienazioni-di-beni-patrimoniali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it